

Progetto di legge

Notizi

95. All'appendice al regolamento sopra gli studi approvati con regio Biglietto del 26 Luglio e pubblicati con manifesto del magistrato della riforma del 5 agosto 1846 è stabilito;

art. 95. Quelli che aspirano alla professione di notaio o di causidico debbono attendere allo studio degli elementi del diritto civile patrio e della procedura civile e penale.

96. S'impiegherà un anno scolastico per l'insegnamento di ciascuna delle materie indicate nell'art. precedente. Nessuno potrà essere ammesso allo studio della procedura se prima non avrà atteso a quello degli elementi di diritto civile.

Sarà permesso di fare contemporaneamente lo studio della procedura e la pratica nell'ufficio d'un procuratore prescritta dalla vigente legge.

97. Fuori dell'università lo studio degli elementi di diritto civile patrio e di procedura potrà farsi in tutte le città nelle quali trovandosi deputato dal magistrato della riforma un professore d'istituzioni civili: questi dovrà alternare il suo insegnamento facendo in un anno il corso degli elementi di diritto civile patrio e nell'altro quello di procedura.

Dal confronto di questi articoli si scorge come di due anni uno, gli studenti aspiranti alle professioni di notaio e causidico siano costretti a star oziosi per un'annata intera, coloro uoi che terminano il loro corso di filosofia quando incomincia la scuola di procedura, cui essi non possono attendere dovendo far precedere lo studio delle istituzioni civili. Basta, credo, questa sola osservazione per convincere chiunque dell'importanza del 10 articolo.

di legge che io propongo, ed è urgente il provvederli poiché
appunto nell'anno imminente 1849-50 cade il turno del
trattato di procedura

Dai sovra citati articoli è quora stabilito che non si possa
cominciare da quei studenti la pratica che al 2° anno di
studio; e ciò a differenza di quanto avveniva prima che
in forza dell'art. 2° del reo biglietto 14 Gennaio 1831
potessero il corso d'istruzioni (unico studio loro prescritto)
farsi contemporaneamente ad un anno di pratica da
notario o da causidico. Questo è a mio avviso un incon-
veniente cui non si rimediare; poiché lo scopo della
citata legge del 1846 non fu già di prescrivere un
tempo maggiore per tirocinio nella professione di
notario o causidico ma solo d'aggiungere un trattato
di procedura civile e penale; inoltre lo studio d'un solo
trattato non basta per dar occupazione per 12 mesi agli
studenti nel vigor della gioventù; l'impunità di attendere
alla pratica anche nel 1° anno di studio è pur indizio
della considerazione che non si spende per iscritto nel
corso di corso alcun esame infine, se propoos studiare
il trattato di procedura contemporaneamente alla
pratica non s'ha ragione perché ciò non possa aver
luogo anche per gli elementi di diritto civile, appunto
come si operò sino al 1846

Queste sono le principali ragioni della mia proposta
tendente unicamente ad evitare un' inutile perdita di
tempo

Progetto di legge

Art. 1°

Nelle città ove è stabilito un solo professore per le istituzioni di diritto civile e per la procedura civile e penale, potranno gli aspiranti alle professioni di notaio e ^{collo studio} causidico cominciare il loro corso biennale ^{collo studio} tanto dell'una che dell'altra delle dette materie.

2°

È pur fatta facoltà ai medesimi d'attendere sin dal 1° anno di studio alla pratica loro prescritta nell'ufficio d'un procuratore, e proseguirla quindi nel modo e nel tempo rispettivamente dalle leggi stabilite.

3°

Nei casi cui provvede la presente legge si derogato all'art. 96 del reo biglietto pubblicato con manifesto del magistrato della riforma in data 8 agosto 1846 e ad ogni altra legge in contrario.

Fer deputato
prof. di 312 civiltà e guerra

28 Agosto

Pag. 26

Proposizione di legge N.º 26.

del deputato Fer

Sarà distribuita agli uffici